



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 270 del 14 marzo 2018

IL CONSIGLIO

Nell'odierna adunanza

VISTO l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;

VISTO che il citato comma 1 dell'articolo 192 prevede che l'ANAC definisca con proprio atto le modalità ed i criteri con cui, su domanda, è effettuata l'iscrizione all'Elenco dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei necessari requisiti;

VISTE le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

VISTE le domande di iscrizione all'Elenco inoltrate dagli enti di cui alla tabella seguente;

CONSIDERATI gli esiti dell'attività istruttoria svolta in relazione alle domande di cui alla tabella seguente:

Numer o	Ente affidante (denominazione - CF)	Organismo <i>in house</i> affidatario (denominazione - CF)	Domanda (prot. ANAC - data - Id)
1.	COMUNE DI PORTO TORRES (00252040902)	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL (02319370900)	n. 4172 del 15 gennaio 2018 ID 3
2.	PROVINCIA DI BRINDISI (80001390741)	SANTA TERESA SPA (0219380745)	n. 5133 del 18 gennaio 2018 ID 57
3.	COMUNE DI OLBIA (CF 91008330903)	AZIENDA SERVIZI PUBBLICI OLBIA SPA (CF 82004950901)	n. 5165 del 18 gennaio 2018 ID 59

4.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI (CF 00230190902)	MULTISS SPA (CF 01770650909)	n. 5190 del 18 gennaio 2018 ID 63
----	---------------------------------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------------

DELIBERA

l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di:

1.	COMUNE DI PORTO TORRES (00252040902)	in ragione degli affidamenti <i>in house</i> a	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL (02319370900)
2.	PROVINCIA DI BRINDISI (80001390741)	in ragione degli affidamenti <i>in house</i> a	SANTA TERESA SPA (0219380745)
3.	COMUNE DI OLBIA (91008330903)	in ragione degli affidamenti <i>in house</i> a	AZIENDA SERVIZI PUBBLICI OLBIA SPA (82004950901)
4.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI (00230190902)	in ragione degli affidamenti <i>in house</i> a	MULTISS SPA (01770650909)

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 6 aprile 2018

Il Segretario, Maria Esposito



Autorità Nazionale Anticorruzione

All. n. 1 alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. del

Esito di domanda di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*.

L'Ufficio qualificazione delle stazioni appaltanti

VISTE le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

VISTA la domanda di iscrizione all'Elenco inoltrata dal COMUNE DI PORTO TORRES (CF 00252040902), ricevuta al protocollo ANAC n. 4172 del 16 gennaio 2018, ID 3, relativa all'organismo *in house providing* MULTISERVIZI PORTO TORRES S.R.L. (CF 02319370900) (più oltre anche "Organismo *in house*" e/o "società partecipata")

CONSIDERATI gli esiti dell'attività istruttoria da cui è emerso:

- che l'articolo 5 dello statuto della società partecipata, ha come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, così come previsto nel punto 6.2 delle linee guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- che l' articolo 1 dello statuto della società partecipata contempla l'assenza di partecipazioni private, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché punto 6.3.2 delle linee guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- che dall'esame dell'articolo 7 dello statuto della società partecipata e dell' ivi richiamato Regolamento sul controllo delle società partecipate non quotate, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 62/2017, emerge che il COMUNE DI PORTO TORRES esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, stante

l'indicazione delle modalità di esercizio dei poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e punto 6.3 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;

- che dall'esame dell'articolo 6 dello statuto della società partecipata si evince che oltre l'80% dell'attività deve essere svolta nei confronti dell'ente socio, restando inteso che la eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che potrà essere svolta a favore di terzi, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale, così come previsto dall'articolo 16, commi 3 e 3bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e punto 6.5 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;

RITENUTO pertanto che nel caso in esame siano presenti elementi sufficienti per qualificare il rapporto oggetto di valutazione come in regime *di in house providing*,

in esecuzione della delibera dal Consiglio dell'ANAC sopracitata procede

all'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del COMUNE DI PORTO TORRES (CF 00252040902) in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* a MULTISERVIZI PORTO TORRES S.R.L. (CF 02319370900).



Autorità Nazionale Anticorruzione

All. n. 2 alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. del

Esito di domanda di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*

L'Ufficio qualificazione delle stazioni appaltanti

VISTE le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

VISTA la domanda di iscrizione all'Elenco inoltrata dalla PROVINCIA DI BRINDISI (CF 80001390741), ricevuta al protocollo ANAC n. 5133 del 18 gennaio 2018, ID 57, relativa all'organismo *in house providing* SANTA TERESA spa (CF 0219380745) (più oltre anche "Organismo *in house*" e/o "società partecipata")

CONSIDERATI gli esiti dell'attività istruttoria da cui è emerso:

- che l'articolo 5 dello statuto della società partecipata, ha come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, così come previsto nel punto 6.2 delle linee guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- che l'articolo 6 dello statuto della società partecipata contempla l'assenza di partecipazioni private, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché punto 6.3.2 delle linee guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- che dall'esame dell'articolo 22 dello statuto della società partecipata e del Regolamento per il controllo analogo sulle società partecipate, approvato con delibera del Commissario straordinario n.30 del 5 giugno 2014, ivi richiamato, emerge che il la Provincia di Brindisi esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, stante l'indicazione delle modalità di esercizio dei poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento

superiori a quelli tipici del diritto societario, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e punto 6.3 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;

- che dall'esame dell'articolo 5 dello statuto della società partecipata si evince che oltre l'80% dell'attività deve essere svolta nei confronti dell'ente socio, restando inteso che la eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che potrà essere svolta a favore di terzi, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale, così come previsto dall'articolo 16, commi 3 e 3bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e punto 6.5 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;

RITENUTO pertanto che nel caso in esame siano presenti elementi sufficienti per qualificare il rapporto oggetto di valutazione come in regime di *in house providing*,

in esecuzione della delibera dal Consiglio dell'ANAC sopracitata procede

all'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, della PROVINCIA DI BRINDISI (CF 80001390741), in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* a SANTA TERESA spa (CF 0219380745).



Autorità Nazionale Anticorruzione

All. n. 3 alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. del

Esito di domanda di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*

L'Ufficio qualificazione delle stazioni appaltanti

VISTE le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

VISTA la domanda di iscrizione all'Elenco inoltrata dal COMUNE DI OLBIA (CF 91008330903), ricevuta al protocollo ANAC n. 5165 del 18 gennaio 2018, ID 59, relativa all'organismo *in house providing* AZIENDA SERVIZI PUBBLICI OLBIA spa in sigla ASPO (CF 82004950901) (più oltre anche "Organismo *in house*" e/o "società partecipata")

CONSIDERATI gli esiti dell'attività istruttoria da cui è emerso:

- che l'articolo 4 dello statuto della società partecipata, ha come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, così come previsto nel punto 6.2 delle linee guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- che l'articolo 5 dello statuto della società partecipata contempla l'assenza di partecipazioni private, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché punto 6.3.2 delle linee guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- che dall'esame dell'articolo 19 dello statuto della società partecipata e dell'ivi richiamato Regolamento per il controllo delle società partecipate, da ultimo aggiornato con delibera del Consiglio comunale n. 148/2017, emerge che il Comune di Olbia esercita sulla società partecipata di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, stante l'indicazione delle modalità di esercizio dei poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli

tipici del diritto societario, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e punto 6.3 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;

- che dall'esame dell'articolo 21 dello statuto della società partecipata si evince che oltre l'80% dell'attività deve essere svolta nei confronti dell'ente socio, restando inteso che la eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che potrà essere svolta a favore di terzi, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale, così come previsto dall'articolo 16, commi 3 e 3bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e punto 6.5 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;

RITENUTO pertanto che nel caso in esame siano presenti elementi sufficienti per qualificare il rapporto oggetto di valutazione come in regime di *in house providing*,

in esecuzione della delibera dal Consiglio dell'ANAC sopracitata procede

all'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie *società in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del COMUNE DI OLBIA (CF 91008330903), in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* a AZIENDA SERVIZI PUBBLICI OLBIA spa in sigla ASPO (CF 82004950901).



Autorità Nazionale Anticorruzione

All. n. 4 alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. del

Esito di domanda di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*

L'Ufficio qualificazione delle stazioni appaltanti

VISTE le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

VISTA la domanda di iscrizione all'Elenco inoltrata dalla AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI (CF 00230190902), ricevuta al protocollo ANAC n. 5190 del 18 gennaio 2018, ID 63, relativa all'organismo *in house providing* MULTISS spa (CF 01770650909) (più oltre anche "Organismo *in house*" e/o "società partecipata")

CONSIDERATI gli esiti dell'attività istruttoria da cui è emerso:

- che l'articolo 4 dello statuto della società partecipata, ha come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, così come previsto nel punto 6.2 delle linee guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- che gli articoli 1 e 5 dello statuto della società partecipata contemplan l'assenza di partecipazioni private, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché punto 6.3.2 delle linee guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- che dall'esame degli articoli 1 e 23 dello statuto della società partecipata e dell'ivi richiamato Regolamento sulle procedure e sulle regole organizzative per l'esercizio del controllo analogo e generale sulle società partecipate, approvato con delibera della Giunta provinciale n. 38/2010, emerge che l'Amministrazione provinciale di Sassari esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, stante l'indicazione delle modalità di

esercizio dei poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e punto 6.3 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;

- che dall'esame dell'articolo 4 dello statuto della società partecipata si evince che oltre l'80% dell'attività deve essere svolta nei confronti dell'ente socio, restando inteso che la eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che potrà essere svolta a favore di terzi, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale, così come previsto dall'articolo 16, commi 3 e 3bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e punto 6.5 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;

RITENUTO pertanto che nel caso in esame siano presenti elementi sufficienti per qualificare il rapporto oggetto di valutazione come in regime di *in house providing*,

in esecuzione della delibera dal Consiglio dell'ANAC sopracitata procede

all'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, della AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI (CF 00230190902) in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* a MULTISS spa (CF 01770650909).